



5° REPARTO INFRASTRUTTURE

Ufficio Demanio

Caserma "Prandina" – V.lo San Benedetto, 8 35139 PADOVA

e-mail: infrastrutture_padova@esercito.difesa.it – PEC infrastrutture_padova@postacert.difesa.it

Indirizzo telegрафico. REPAINFRA PADOVA

All.: 2

Ann.: //

35139 Padova, (Vds.segn.@DhOC)

PdC: F.T.E. Dott. Enrico ERBOLATO

tel. 049-8203750 -Sotrin. 1253750

casezserv@infrapd.esercito.difesa.it

OGGETTO: Modalità presentazione domande. Invio nuovo modello per la richiesta indennizzo per le limitazioni ai sensi del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

A: ELENCO INDIRIZZI IN ALLEGATO

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

1. In riferimento alla tematica relativa alle servitù militari, opere e installazioni permanenti e semipermanenti di difesa che possono produrre limitazioni secondo le norme del Titolo VI capo I "Limitazioni a singoli beni e attività" del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, facendo seguito alle emanazioni dei Decreti impositivi di rinnovo quinquennale delle limitazioni militari del Comando Territoriale Nord, periodo di validità dal 12 gennaio 2026 al 11 gennaio 2031 e tenuto conto che lo scrivente Reparto si è trovato nelle condizioni di lavorare domande pervenute che presentavano alcune difformità alle Linee Guida e alla normativa di riferimento, comportando a volte incomprensioni con i proprietari degli immobili, questo Reparto ha provveduto a predisporre un **nuovo modello** per la richiesta indennizzo per le limitazioni. Le domande pertanto che saranno presentate a seguito dell'acquisizione agli atti della presente da parte delle Amministrazioni Comunali dovranno essere effettuate su questo nuovo modello. Il precedente modello non sarà più accettato.
2. Ogni proprietario di un immobile assoggettato alle limitazioni imposte da Decreto ha facoltà di presentare domanda di indennizzo; in effetti tale modello è associato ad un **singolo proprietario**, ovvero, per i beni in comunione, ogni proprietario interessato ad ottenere l'indennizzo deve presentare domanda solo per la relativa quota di proprietà con l'onere di indicare la quota detenuta.
3. Le domande sono soggette ad **imposta di bollo** del valore di € 16,00 ai sensi D.Lgs. 1 agosto 2025, n. 123; pertanto queste Amministrazioni Comunali possono assumere a protocollo solo le domande provviste di regolare imposta: l'onere della verifica è del funzionario preposto al ricevimento delle istanze ai sensi dell'art. 325 "Indennizzo per le limitazioni" commi 6 e 7.
4. Per quanto riguarda il riconoscimento degli indennizzi sulle stesse proprietà, relative al periodo precedente non prescritto, con riferimento alla data di presentazione della domanda, possono richiedere il riconoscimento degli indennizzi solo i proprietari che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a. coloro che hanno presentato una domanda di indennizzo nel precedente quinquennio e non hanno ottenuto gli indennizzi dovuti;
 - b. coloro che hanno acquistato nel quinquennio precedente un immobile assoggettato alle limitazioni;
 - c. gli eredi di un avente diritto ad ottenere gli indennizzi, ovvero colui che aveva presentato regolare domanda, che è venuto a mancare nel precedente quinquennio.
5. Ai Funzionari Delegati di ciascun Comune spetta l'onere di effettuare le verifiche preliminari sulle proprietà per cui vengono presentate le domande, ovvero se gli immobili presentati nella domanda ricadono nell'area sottoposta a servitù militare, e se la documentazione allegata alla domanda sia completa e aggiornata.
6. Ai Funzionari Delegati di ciascun Comune prima di procedere con la liquidazione degli indennizzi spetta l'onere di verificare se l'avente diritto, soggetto avente titolo nel presentare domanda di indennizzo, in quanto proprietario di immobile assoggettato alle limitazioni, sia ancora proprietario dell'immobile sottoposto a servitù militare, onde evitare spiacevoli inconvenienti di indennizzi corrisposti a soggetti non aventi più diritto di beneficio, incorrendo, pertanto, a richieste di restituzione alla Tesoreria dello Stato – Ministero della Difesa di importi indennizzati non dovuti.
7. Si ricorda che i proprietari degli immobili sottoposti a servitù miliari sono obbligati, ai sensi dell'art. 325 comma 14 del D.lgs. 66/2010, a comunicare all'Amministrazione Militare e al Comune territorialmente competente la **cessione ad altri soggetti** degli immobili avvenuta durante il quinquennio di validità del decreto e che l'omessa comunicazione comporta la responsabilità penale sanzionata dall'art. 640 c.p.
8. Si ricorda che i proprietari degli immobili sottoposti a servitù miliari sono obbligati, ai sensi dell'art. 328 *“Deroghe alle limitazioni”*, del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66, ad acquisire, prima di eseguire opere in deroga alle limitazioni imposte, la necessaria **autorizzazione in deroga** rilasciata dal Comandante Territoriale. Il Comune pertanto si dovrà astenere dal rilascio di concessioni di opere su immobili sottoposti a servitù militari prima che l'istante non abbia ottenuto la necessaria autorizzazione in deroga. Tale autorizzazione, qualora presente, dovrà essere allegata alla *“Domanda di indennizzo per immobili assoggettati alle limitazioni”*.
9. Si rammenta, infine, che le violazioni, sempre che il fatto non costituisce reato, sono soggette alle sanzioni amministrative previste all'art. 336 del D. Lgs. 66/2010.
10. Per quanto sopra, tutte le domande non conformi a quanto previsto verranno segnalate alle rispettive Amministrazioni Comunali.
11. Si rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito.

IL COMANDANTE
(Col. g.(fv) t.ISSMI Salvatore MAGAZZÙ)